

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 711

del 15/12/2017

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Brescia – Scuola di Specializzazione in Pediatria per l'organizzazione congiunta dell'attività formativa degli specializzandi in Pediatria presso gli studi dei Pediatri di Famiglia.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani

Dr.ssa Annamaria Indelicato

Dott.ssa Teresa Foini



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, recante *"Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento"*, che qualifica le Scuole di Specializzazione delle Università come parti integranti dell'ordinamento universitario, in quanto idonee a concorrere alla realizzazione dei fini istituzionali delle medesime Università;
- il D.Lgs. 368/99 e ss. mm. e ii., che prevede che le attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica siano preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e ai regolamenti didattici;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004 n. 270, recante *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"*, che individua obiettivi e modalità di istituzione dei corsi di specializzazione universitari;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2006, recante *"Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione"*, che consente alle Università, ai fini della formazione dei medici specialisti, di avvalersi di strutture di specialità diverse da quelle di Ateneo (cosiddette "strutture complementari"), per l'utilizzo di servizi, attività, laboratori o altre risorse non presenti nelle strutture di sede;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, recante *"Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria"*;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 giugno 2017, recante *"Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria"*;

Considerato che:

- con comunicazione del 17.10.2017 (atti ATS Prot. n. 0096271 del 18.10.2017), l'Università degli Studi di Brescia – Scuola di Specializzazione in Pediatria, ritenendo opportuno che i medici in formazione specialistica in Pediatria acquisiscano competenze specifiche sulle attività della Pediatria di Famiglia della Rete territoriale delle Cure Primarie, ha formulato a questa Agenzia richiesta di disponibilità ai fini dell'organizzazione congiunta dell'attività formativa degli specializzandi in Pediatria presso gli studi dei Pediatri di Famiglia;
- il coinvolgimento dell'ATS trova fondamento nel rapporto intrattenuto con i Pediatri di Famiglia, nell'ambito delle funzioni di programmazione e progettazione strategica dell'assistenza primaria, in conformità a quanto previsto dalla specifica convenzione di settore e con assenza di qualsivoglia onere a carico del bilancio dell'Agenzia;
- con riferimento alla gestione del tirocinio, ogni responsabilità è in capo al Pediatra di Famiglia presso il cui studio si svolge l'attività formativa, cui è riconosciuto anche il titolo di tutore;
- la scelta dei Pediatri, presso i cui studi si svolgerà il tirocinio, sarà demandata alla Direzione Sociosanitaria, per il tramite del Dipartimento Cure Primarie, mediante l'individuazione delle sedi e dei tutori che meglio garantiscano le esigenze formative degli specializzandi, il cui elenco sarà poi trasmesso al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Pediatria;



- l'affidamento del singolo specializzando al Pediatra di Famiglia sarà formalizzato mediante specifico accordo tra l'Università degli Studi di Brescia e il Dipartimento Cure Primarie;
- l'Università degli Studi di Brescia garantisce la copertura assicurativa del tirocinante e del "tutor-valutatore" contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., nonché per responsabilità civile verso terzi;

Rilevato che, con nota Prot. n. 0111682 del 01.12.2017, questa Direzione ha manifestato al Rettore dell'Università degli Studi di Brescia la propria disponibilità alla collaborazione in oggetto;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla stipula di un accordo convenzionale per disciplinare forme e modalità di realizzazione delle attività formative integrative di cui trattasi;

Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che gli oneri relativi all'imposta di bollo, conseguenti alla stipula della convenzione, saranno assolti dall'Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di aderire alla proposta formulata dall'Università degli Studi di Brescia – Scuola di Specializzazione in Pediatria, per la stipula di apposita convenzione per l'organizzazione congiunta dell'attività formativa degli specializzandi in Pediatria presso gli studi dei Pediatri di Famiglia, mediante l'approvazione dello schema di accordo che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato "A", composto da n. 5 pagine);
- b) di dare atto che la convenzione di cui trattasi avrà durata quinquennale, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017 della suddetta Scuola, corrispondente all'anno accademico ordinario 2017/2018, e fino al termine dell'anno accademico 2020/2021, corrispondente all'anno accademico ordinario 2021/2022, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza;
- c) di precisare che la gestione dell'attività di tirocinio, comprese la verifica della frequenza e la valutazione dei tirocinanti, avverrà sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario e dei Pediatri di Famiglia presso i cui studi operano i soggetti interessati, sulla base di specifici accordi tra l'Agenzia e l'Università degli Studi di Brescia;
- d) di precisare che gli oneri relativi all'imposta di bollo saranno assolti dall'Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

Sistema Socio Sanitario



ATS Brescia

Allegato A

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA -
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA E L'ATS DI BRESCIA PER LA
FREQUENZA PRESSO GLI STUDI DEI PEDIATRI DI FAMIGLIA A SCOPO DI
FORMAZIONE SPECIALISTICA**

TRA

l'Università degli Studi di Brescia, codice fiscale n. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Tira, domiciliato per la carica in Brescia, Piazza Mercato n. 15, PEC: ammcentr@cert.unibs.it,

E

l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, d'ora innanzi denominata "ATS", con Sede legale in Brescia, viale Duca degli Abruzzi n. 15 - C.F. 03775430980; PEC: protocollo@pec.ats-brescia.it; di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/4615 del 19.12.2015;

PREMESSO CHE:

l'art. 1 dello Statuto dell'Università prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162 stabilisce che le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

l'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 368/1999 indica che non può essere ammesso alle Scuole di Specializzazione il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie inserite nella rete formativa della Scuola;

l'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99, prevede che le attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici;

l'art. 1 lettera e) del DM 22 ottobre 2004 n. 270 indica i corsi di specializzazione tra i corsi di studio universitari e l'art. 3 comma 7 del medesimo decreto ne individua gli obiettivi e le modalità di istituzione;

il D.M. Istruzione, Università e Ricerca del 29.03.2006 consente, ai fini della formazione dei medici specialisti di avvalersi delle strutture di specialità diverse da quella di sede e collegate (dette strutture complementari) per l'utilizzo di servizi, attività, laboratori o altro che non sono presenti nelle strutture di sede e collegate della Scuola di specializzazione in Pediatria;



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

Sistema Socio Sanitario



ATS Brescia

Allegato A

l'art. 68 del D.I. del 4.02.2015 prevede il riordino degli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

l'art. 25 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione in area sanitaria emanato con D.R. n. 751 del 22.12.2015, prevede che la formazione specialistica venga svolta secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola, attraverso la frequenza di diverse strutture, servizi, settori, attività di Unità Operative convenzionate;

l'art. 17 del Regolamento sulla definizione dei criteri e modalità di attribuzione dei compiti didattici e di conferimento degli incarichi di insegnamento a docenti e ricercatori emanato ai sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010, con D.R. n. 289 del 06.06.2016, stabilisce che possono essere conferiti, senza oneri per l'Università, incarichi di insegnamento a dipendenti ed esperti dell'Ente convenzionato;

l'art. 2 e l'art. 3 del D.I. n. 402 MIUR – Ministero della Salute del 13.06.2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

i medici in formazione specialistica in pediatria necessitano di acquisire competenze sulle attività della Pediatria di famiglia della rete territoriale delle cure primarie in breve sintetizzate nel documento "Obiettivi Formativi";

il recente ordinamento della scuola di specializzazione in Pediatria prevede l'acquisizione di queste competenze anche attraverso la frequenza presso gli studi dei Pediatri di famiglia, di seguito nominati PDF;

l'ATS di Brescia permette di acquisire le competenze di cui sopra con la collaborazione dei PDF convenzionati operanti sul suo territorio;

su proposta del Consiglio della **Scuola di Specializzazione in Pediatria**, con deliberazione adottata dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 5 dicembre 2017 viene espresso parere favorevole alla stipula della convenzione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART. 1

L'Università degli Studi di Brescia e l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia con la presente convenzione si propongono di organizzare congiuntamente l'attività formativa degli specializzandi in pediatria presso gli studi dei PDF e la loro valutazione.

ART. 2



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

Sistema Socio Sanitario



ATS Brescia

Allegato A

1. L'ATS di Brescia, attraverso il Dipartimento Cure Primarie della Direzione Sociosanitaria, individua tra i PDF le sedi e i tutor che garantiscano le esigenze formative dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Pediatria e predispone un elenco che trasmette al Consiglio della Scuola di Specializzazione.
2. Nella individuazione dei tutor di cui sopra si terrà conto anche dei seguenti ulteriori criteri di selezione:
 - organizzazione dell'attività dei tutor in forme associative (gruppi) che consentano al Medico in formazione di svolgere attività formativa per le ore previste giornalmente dall'ordinamento della scuola conoscendo plurime realtà lavorative;
 - assenza di provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall'esercizio della professione nei dodici mesi precedenti;
 - dotazione dello studio con ulteriori spazi, attrezzature medicali, personale di segreteria e/o infermieristico;
 - disponibilità ad un impegno possibilmente di 6 mesi per anno solare, nell'attività tutoriale-valutativa.
3. L'elenco dei Tutor verrà aggiornato annualmente da ATS che provvederà ad inoltrarlo al Consiglio della scuola di specializzazione.
4. L'incarico di tutor-valutatore al singolo PDF, individuato tra quelli inseriti nell'elenco di cui all'art. 2, sarà conferito dal Direttore del Consiglio della Scuola di Specializzazione con comunicazione scritta e firmata per accettazione dal PDF.

ART. 3

1. L'attività di cui all'art. 1 consiste in un periodo di tirocinio pratico presso gli studi dei PDF da parte dei medici specializzandi in pediatria al primo anno di formazione e successivi, compatibilmente con le attività previste dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Pediatria.
2. Ogni medico specializzando frequenterà lo studio del tutor per 2 mesi ed il rapporto tutor-tirocinante sarà 1:1
3. Nel caso di PDF in gruppo, fermo restando il rapporto tutor-tirocinante sopra indicato, lo specializzando potrà accedere agli studi di tutti i componenti della forma associativa.
4. Entro trenta giorni dall'avvio dell'attività formativa di ogni studente, il Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria comunicherà al PDF tutor individuato:
 - nominativo del tirocinante;
 - durata e obiettivi dell'attività di tirocinio;
 - modalità e strumenti della valutazione come da ordinamento della Scuola di Specializzazione;
 - estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e Responsabilità civile di cui all'art. 7.
5. Al termine del periodo di frequenza, il PDF tutor si impegna a produrre all'Università idonea documentazione certificante le attività formative svolte da ciascun medico in



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

Sistema Socio Sanitario



ATS Brescia

Allegato A

formazione, specificando la tipologia e il numero delle attività effettivamente eseguite, utilizzando apposita modulistica fornita dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

ART. 4

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione insieme ad ATS definisce ed aggiorna obiettivi e programma formativo che dovrà essere seguito da ciascun medico in formazione specialistica in pediatria per il periodo in cui lo stesso viene ospitato presso gli studi dei PDF e ciò al solo fine dell'acquisizione di quelle competenze altrimenti non acquisibili all'interno della "rete formativa".

ART. 5

1. Il tirocinio pratico valutativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il medico specializzando, dotato di apposito cartellino di riconoscimento, è tenuto a:
 - svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze del tutor ospitante;
 - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - sulla base del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii., i medici specializzandi della Scuola di Specializzazione in Pediatria che accederanno agli studi dei PDF sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento delle loro attività e relative ai tutor ed ai loro assistiti.
3. Qualora si verificassero da parte del medico specializzando comportamenti lesivi di diritti o interessi del PDF ospitante, o dei suoi assistiti, questi ne darà immediata comunicazione al Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria.

ART. 6

1. L'Università, su proposta del Consiglio di Dipartimento, d'intesa con il Consiglio della Scuola, all'inizio di ogni anno accademico, potrà affidare ad esperti appartenenti all'Ente convenzionato le funzioni di professore a contratto, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento approvato con D.R. n. 238 del 11.05.2015.
2. A tale riguardo, previa autorizzazione della Direzione di ATS e fatto salvo il consenso degli interessati, i dipendenti di ATS possono partecipare eventualmente, senza onere alcuno per l'Università, all'attività didattica della Scuola.

ART. 7

1. La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture e attrezzature messe a disposizione dai PDF partecipanti all'attività formativa di cui alla presente convenzione.
2. L'Università assicura che, nell'espletamento dell'attività formativa, gli iscritti alla Scuola siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

Sistema Socio Sanitario



ATS Brescia

Allegato A

ART. 8

Le parti si impegnano a comporre bonariamente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Brescia.

ART. 9

La durata della presente convenzione è di anni cinque a decorrere dall'anno accademico della Scuola 2016/17, che corrisponde all'anno accademico ordinario 2017/18, fino al termine dell'anno accademico della Scuola 2020/21, che corrisponde all'anno accademico ordinario 2021/22, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata (PEC) e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti.

ART. 10

1. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Allegato A - Tariffa parte I - articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'ATS, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014.
2. L'Università, in qualità di controparte contraente pubblica, si impegna a corrispondere all'ATS - entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo - un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.
3. La presente convenzione è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Brescia

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI BRESCIA
IL RETTORE
Prof. Maurizio Tira

Per l'ATS DI BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Carmelo Scarcella